

# Messaggio

numero

**6991**

data

21 ottobre 2014

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 giugno 2008 presentata da Armando Boneff e cofirmatari “Non dimentichiamo i disabili: rispettare la legge è un obbligo!”**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le considerazioni di questo Consiglio alla mozione in oggetto.

Con la citata mozione viene chiesto al Governo di ricordare con comunicazione formale agli Enti locali, nonché a quelli investiti da compiti pubblici la scadenza per rispettare quanto disciplinato dall'art. 30 cpv. 1 della Legge edilizia (di seguito: LE) e di accertare, per gli stabili di proprietà del Cantone, se tutte le barriere architettoniche siano oggi superabili oppure se lo stanziamento di un ulteriore credito si renda necessario.

Per quanto riguarda l'informazione si richiama la risposta n. 5824 del 26 ottobre 2011, con cui lo scrivente Consiglio ha dato seguito all'analogo interpellanza del 19 settembre 2011 del deputato Boneff: “*rendere accessibili alle persone disabili edifici e impianti pubblici*”. In particolare giova rilevare come l'art. 30 cpv. 1 LE prescriva, dal 1. febbraio 2005, che l'accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali debba essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico. Esso è applicabile ai nuovi fabbricati e, per quelli preesistenti alla novella legislativa, è stato previsto un periodo di adattamento di sette anni.

Nell'attuazione di questa nuova legge le misure intraprese sono state incoraggianti e si evidenzia per il futuro il messaggio n. 6757 del 5 marzo 2013 del Consiglio di Stato con la richiesta, per il periodo 2013-2019, di un credito quadro per un importo di CHF 50'000'000.-- da destinare anche a interventi di adeguamento alle normative vigenti di edifici di proprietà dello Stato. In sostanza, sono stati richiesti i mezzi necessari per eseguire, rispettivamente ultimare, le opere di adeguamento alle normative vigenti presso quegli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento.

La manutenzione comprende sia la manutenzione ordinaria, sia la manutenzione straordinaria (manutenzione programmata investimenti). In tal senso, il messaggio specifica che “*il credito quadro di manutenzione programmata che figura nel conto degli investimenti copre l'ambito della manutenzione straordinaria per quegli edifici il cui processo di decadimento o di obsolescenza normativa ha oramai raggiunto livelli tali da comprometterne la funzionalità e per i quali l'esecuzione degli interventi necessari non è sostenibile con le sole risorse finanziarie disposte nel conto di gestione corrente*” (cfr. pag. 7). Oltre alla valutazione

del deperimento fisico dell'opera, un altro fattore da analizzare nel processo di definizione degli obiettivi è quello relativo all'evoluzione tecnologica degli immobili il quale comprende, tra gli altri, l'adeguamento alle modifiche del quadro normativo e degli standard.

Il punto 1.4 del messaggio specifica il quadro normativo di riferimento inerente ai lavori di manutenzione straordinaria. Tra le norme citate figurano anche quelle che promuovono misure in favore dei disabili:

- SIA 500 Costruzioni senza ostacoli;
- Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis);
- Ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, ODis).

Si evidenzia che interventi minori e puntuali, non dipendenti dal credito in oggetto, sono eseguiti per prassi nell'ambito delle operazioni di manutenzione ordinaria.

Alla luce delle informazioni e delle considerazioni suesposte, rilevato che con rapporto n. 6757 del 28 maggio 2013 il Parlamento ha approvato il messaggio relativo allo stanziamento di un credito di CHF 50'000'000.-- destinato a interventi di manutenzione programmata finalizzati al risanamento energetico e all'adeguamento alle normative vigenti di diversi edifici di proprietà dello Stato, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di considerare evasa la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Vicepresidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 23 giugno 2008

## MOZIONE

### **Non dimentichiamo i disabili: rispettare la legge è un obbligo!**

23 giugno 2008

La tornata elettorale 2008 ha preso termine e tranne qualche rara eccezione (Comuni interessati a progetti aggregativi) i cittadini sanno oggi chi dovrà reggere le sorti del singolo Ente locale nel quadriennio appena iniziato: sindaci, municipali e consiglieri comunali sono ora in carica e lo resteranno (tranne incidenti di percorso che nessuno auspica) sino ad aprile 2012.

Qualche settimana prima (il 1° febbraio 2012) interverrà una scadenza di grande importanza per chi è affetto da disabilità fisica. Ricordiamo il perché: *Il 1° febbraio 2005 sono entrate in vigore la modifica dell'articolo 30 e il nuovo articolo 55 della Legge edilizia cantonale che stabiliscono l'obbligo delle misure necessarie a garantire l'accesso ai disabili negli edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e altri Enti preposti a compiti cantonali e comunali, rispettivamente i previsti tempi di adempimento. L'art. 55 prevede infatti che le condizioni fissate dall'art. 30 dovranno essere adempiute entro 7 anni dall'entrata in vigore della norma (1° febbraio 2012).*<sup>1</sup>

Questo il testo delle due disposizioni in questione:

#### **Articolo 30**

**<sup>1</sup>L'accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.**

<sup>2</sup> e segg  
... omissis...

#### **Articolo 55**

Le condizioni fissate dall'art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l'entrata in vigore della norma.<sup>2</sup>

Occorre ricordare che il nostro Governo si era inizialmente opposto a questa soluzione<sup>3</sup>, non sottoscrivendo la proposta contenuta nell'iniziativa parlamentare del 3 novembre 2003 presentata nella forma elaborata da Armando Boneff, Manuele Bertoli, Moreno Colombo, Alex Pedrazzini e 74 cofirmatari per la modifica parziale della Legge edilizia ("Per essere tutti abili davvero") con la quale si chiedeva l'applicazione delle norme già previste in un'analogo iniziativa federale ("parità di diritti per i disabili"), sulla quale il popolo ticinese (contrariamente a quello svizzero) si era espresso positivamente il 18 maggio 2003.

Il Parlamento, smentendo il Consiglio di Stato, voterà invece la proposta formulata dalla Commissione della legislazione (controprogetto che aveva raccolto l'accordo degli iniziativaisti) nei termini sopra ricordati con maggioranza "bulgara": 66 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astensioni.

L'obiettivo principale della norma è *«quello di effettuare gli interventi necessari a rendere accessibili ai disabili, conformemente alle prescrizioni tecniche vigenti, quegli stabili non di recente costruzione adibiti all'utilizzo pubblico. Gli interventi maggiori devono consistere nel supplire alla mancanza di rampe di accesso, ascensori, piattaforme montascale, e servizi igienici per disabili»*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tratto dal messaggio governativo n. 5742 del 20 dicembre 2005.

<sup>2</sup> Entrata in vigore: 1° febbraio 2005.

<sup>3</sup> Vedi messaggio n. 5516 del 5 maggio 2004.

<sup>4</sup> Tratto dal messaggio governativo n. 5742 del 20 dicembre 2005.

Invitiamo perciò il Governo, tramite la presente mozione, a esaminare l'opportunità di prendere i due seguenti provvedimenti di interesse generale:

1. rammentare con comunicazione formale la scadenza del 1° febbraio 2012 agli Enti locali e agli Enti preposti a compiti cantonali e comunali, affinché prevedano nei loro piani finanziari gli investimenti necessari al rispetto della legge.

Come ricordato, se la cosa è ragionevolmente esigibile dal profilo economico, l'accesso a edifici e impianti destinati al pubblico deve essere garantito ai disabili.

Non si tratta quindi di una disposizione potestativa ma di un obbligo sancito dalla legge.

Enti locali ed Enti preposti a compiti cantonali e comunali devono in pratica seguire l'esempio dato dal Cantone che nel 2006 ha stanziato un importante credito (quasi 8 milioni di franchi) per interventi edili negli immobili di sua proprietà per un adeguamento degli edifici amministrativi e scolastici per l'accesso ai disabili (messaggio n. 5742 del 20 dicembre 2005).

2. procedere a una verifica per i propri stabili, onde accertare se effettivamente tutte le barriere architettoniche siano oggi superabili oppure se lo stanziamento di un ulteriore credito si renda oggi necessario. Ricordiamo a questo proposito che in occasione del dibattito parlamentare dell'8 novembre 2004 il Direttore del Dipartimento del territorio affermò che secondo i calcoli della Sezione logistica e stabili erariali del Dipartimento delle finanze e dell'economia, gli investimenti necessari per dare seguito alla volontà che poi venne concretizzata negli articoli di legge ora in vigore sarebbero ammontati a circa 16 milioni di franchi. Questo sembra significare che un nuovo messaggio per la richiesta di ulteriori 8 milioni di franchi si renda oggi necessario, onde concretizzare la volontà espressa all'epoca dai rappresentanti del popolo e oggi contenuta nei disposti di legge.

Armando Boneff  
Bertoli - Colombo - Pedrazzini